

N. 1603

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO,
BATTAGLIA, VALENTINO, DE CORATO, MONTELEONE, MARRI
e BONATESTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1996

Modifica dell’articolo 200 del codice di procedura penale in
materia di tutela del segreto professionale dei giornalisti

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice di procedura penale ha distinto il segreto professionale da quello d'ufficio (di cui si parla all'articolo 201) attraverso l'articolo 200 che, nei primi due commi, così dispone:

«1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai;

c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga».

Il terzo comma dell'articolo 200 riguarda direttamente i giornalisti e così recita:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Si ha così l'estensione della disciplina generale anche ai giornalisti, ivi compreso l'ordine di deporre in caso di accertata infondatezza della ragione addotta.

Con tale tipo di prospettazione, l'articolo 200 del nuovo codice di rito ha introdotto una limitazione di carattere soggettivo, extra-delega, nella parte in cui escludono pubblicisti e praticanti dalla portata della norma. È un problema che, ovviamente, si riconnette all'altro limite posto dalla stessa, quello dell'iscrizione all'albo, presentando ipotetiche censure di costituzionalità sulla normativa in generale e sullo stesso Ordine dei giornalisti. Va detto, comunque, che la Corte costituzionale si è già pronunciata in proposito, con la nota sentenza del 23 marzo 1968, n. 11, fugando ogni dubbio sulle questioni di legittimità riguardanti l'Ordine. Inoltre, è proprio lo stesso nuovo codice a riconoscere implicitamente il detto ordine professionale con l'introduzione, all'articolo 115, della figura, senza dubbio particolare, dell'illecito disciplinare per violazione del segreto istruttorio.

Resta però il problema della immotivata riferita esclusione di alcuni soggetti praticanti l'attività giornalistica e si pone quindi la necessità di prevedere un'estensione del diritto, *ex* articolo 200 del codice di procedura penale, a chiunque svolga la detta attività anche prescindendo dall'iscrizione all'albo e in sintonia con l'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione data dalla Corte costituzionale. Cosa può succedere, infatti, ad un giornalista, iscritto all'albo nel momento in cui ha appreso e pubblicato la notizia appresa in via fiduciaria, quando smette di esserlo? Può venirgli chiesto di rivelare la fonte? Ed ancora, per quel che riguarda pubblicisti e praticanti: esclusi dal riconoscimento del diritto al segreto, lo sono anche dall'obbligo di rivelare la fonte di eventuali notizie non pubblicate? Il proble-

ma dell'esclusione dei pubblicisti e dei praticanti ha comunque connotati più ampi, atteggiandosi sul piano della legittimità costituzionale ed anche sul piano pratico. Già anni fa, in sede di dibattito, si avvertiva che la «guarentigia del segreto» doveva estendersi anche ai pubblicisti, i quali si differenziano dai professionisti per l'iscrizione ad un elenco distinto (i praticanti hanno invece solo un Registro, in una posizione «ibrida») pur esercitando un'attività, quella giornalistica, che è uguale nel *genus* a quella dei professionisti. Semmai muta la *species*, dal momento che i pubblicisti esercitano la loro attività anche in via secondaria, mentre i professionisti lo fanno solo in via principale con una serie di incompatibilità espressamente previste (ad esempio l'appartenenza all'Ordine degli avvocati e dei procuratori).

Con l'iscrizione al relativo elenco si è voluto precisare che i pubblicisti hanno una loro caratterizzazione, ma non certamente che non sia loro pertinente l'identico diritto di informare l'opinione pubblica. Ovvìa conseguenza sarebbe appunto l'estensione ad essi della tutela costituzionale *ex* articolo 21 della Costituzione, rischiandosi in caso contrario di considerare il segreto professionale non un'esigenza effettiva, ma soltanto una mera rivendicazione corporativa. Va poi realisticamente sottolineato come l'attività pubblicistica stia sempre più diventando «professionistica» con la implicita denuncia, così, di una previsione insufficiente ed anacronistica dell'articolo 200. Secondo inchieste più o meno recenti, appare come in Italia siano ormai numerosissimi i giornalisti pubblicisti impiegati a tempo pieno (i cosiddetti pubblicisti professionisti), con qualifiche che vanno dal redattore all'inviato, al capo servizio o addirittura al direttore responsabile, come è stato il caso di Ugo Stille al «Corriere della Sera».

Nel settore dei rotocalchi sarebbero non meno del 60 per cento i pubblicisti stabilmente concorrenti alla formazione del prodotto editoriale, percentuale che, nei quotidiani, scende al 32 per cento e negli uffici stampa al 18 per cento degli addetti impiegati. Per tutti questi pubblicisti, come an-

che per i cosiddetti *free lance*, che esercitano la libera professione nella più completa autonomia, vale pur sempre la dizione della legge del 3 febbraio 1963, n. 69, di «giornalisti nell'esercizio della loro professione». Il concetto per la verità è stato ripreso dal nuovo articolo 200 del codice di procedura penale, ma l'articolazione della norma smentisce l'assunto. Ci si chiede infatti quale concreto significato debba assumere, nel contesto dell'attuale formulazione dell'articolo 200 del codice di procedura penale, la dizione «esercizio della loro professione» contenuto nel comma 3, posto che l'attività giornalistica non può avere un esercizio «speciale» e che il giornalista, a differenza dei medici o degli avvocati, è sempre aperto a ricevere notizie non avendo un luogo ufficiale d'esercizio?

Da più parti, insomma, si suggerirebbe di eliminare la dizione «professionisti» dall'articolo 200, lasciando all'Ordine il compito di elaborare una linea deontologica in tal senso (ad esempio, escludendo dal beneficio quegli iscritti all'Albo che dovessero comparire nel processo in veste di parte, o di testimone, indipendentemente dal fatto che essi siano praticanti, pubblicisti o professionisti).

In tal caso potrebbe validamente valere, come linea di principio la dizione «nell'esercizio della professione» quale limitazione nei confronti di soggetti che possono avere nel processo un interesse privato o prevalentemente privato.

Intervento sollecitato del resto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, con un documento approvato il 15 febbraio 1990 e dalla Federazione nazionale della stampa, con un ordine del giorno approvato nell'ultimo Congresso nazionale di Villasimius.

Ulteriore e non minore problema che inoltre si pone è quello del controllo della decisione del giudice, dal momento che la valutazione sull'indispensabilità della notizia implica necessariamente una discrezionalità da parte del magistrato, di cui deve dunque altrettanto necessariamente prevedersi la possibilità di controllo della sussistente responsabilità e ponderatezza di decisione. Poichè «l'ordine» del giudice, che

obbliga il giornalista a deporre, può ledere gravemente interessi costituzionalmente rilevanti tanto da far prevedere, in più di un caso, l'incriminazione dello stesso per falsa testimonianza o anche per reticenza, si impone la necessità della previsione del controllo del provvedimento ad opera di un altro organo giurisdizionale di composizione

collegiale. In tal senso, dal momento che l'ordine del giudice può pur sempre configurarsi come misura coercitiva, è ragionevole l'individuazione di tale organo nella previsione dell'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale, con applicazione dell'intera detta norma anche per quanto conceme gli aspetti procedurali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 200, comma 3, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti con riferimento ai nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione, a condizione che gli stessi siano iscritti, o siano stati iscritti al momento dell'assunzione delle notizie, ovvero della pubblicazione, negli elenchi dei giornalisti professionisti o dei pubblicisti dell'albo professionale».

Art. 2.

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì, nei medesimi termini di cui al comma 3, agli iscritti nel registro dei praticanti giornalisti tenuto a sensi dell'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963 n. 69».

Art. 3.

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il giudice, qualora le notizie acquisite dai soggetti indicati nei commi 3 e 4 risultino indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede, non essendovi la possibilità di raggiungere la stessa con altro mezzo, ordina ai medesimi di indicare la fonte delle informazioni, semprechè la veridicità delle notizie non possa essere accertata attraverso strumenti d'indagine diversi dall'identificazione della relativa fonte».

Art. 4.

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Avverso l'ordine di cui al comma 5 è ammessa impugnazione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 309 del codice di procedura penale».

